DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

che concede deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda la prima comunicazione di dati trimestrali a norma del regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1874]

(I testi in lingua ceca, danese, greca, francese, polacca, portoghese e slovena sono i soli facenti fede)

(2005/489/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1222/2004 dispone che gli Stati membri elaborino e comunichino dati sul debito pubblico su base trimestrale utilizzando la stessa definizione di debito pubblico, fuorché per il periodo di riferimento, contenuta nel regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [2].

(2) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/2004 dispone che la Commissione ha la facoltà di concedere una deroga, non superiore a un anno, per quanto riguarda la prima comunicazione dei dati trimestrali, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti.

(3) Tali deroghe sono state richieste dalle autorità competenti della Repubblica ceca, della Danimarca, della Grecia, della Francia, della Polonia, del Portogallo e della Slovenia.

(4) In base alle informazioni pervenute alla Commissione (Eurostat), queste richieste sono motivate dalla necessità per gli Stati membri interessati di introdurre modifiche sostanziali nei propri sistemi statistici, che non potranno essere realizzate prima del 31 dicembre 2004.

(5) È quindi opportuno concedere le deroghe richieste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Agli Stati membri di cui all'articolo 2 della presente decisione sono concesse deroghe al termine fissato dal regolamento (CE) n. 1222/2004 per la prima comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale.

Il termine applicabile a tali Stati membri è il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

I destinatari della presente decisione sono la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo e la Repubblica di Slovenia.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

[1] GU L 233 del 2.07.2004, pag. 1.
[2] GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).